

Procedura Aperta n. 417/ACU/2019 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio e vagliatura, propedeutico alla valorizzazione del rifiuto, nonché il servizio di smaltimento finale di eventuali sovralli dei rifiuti (codice CER 20.03.03), costituiti da residui della pulizia stradale - CIG 7911397356.

Verbale n. 1 del 4 luglio 2019

In data 4 luglio 2019, alle ore 10.30 si è riunito presso la sede di ASIA Napoli S.p.A. sita in Napoli in via Ponte dei Francesi 37/d, il seggio di gara presieduto dal dott. Ferdinando Coppola, coadiuvato dalla dott.ssa Stefania Sammartino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- 1) che con determina a contrarre n. 50 del 15 maggio 2019 il Direttore Generale di ASIA Napoli S.p.A. ha disposto l'indizione della procedura aperta n. 417/ACU/2019, per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio e vagliatura, propedeutico alla valorizzazione del rifiuto, nonché il servizio di smaltimento finale di eventuali sovralli dei rifiuti (codice CER 20.03.03), costituiti da residui della pulizia stradale da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del articolo 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche solo Codice), con esclusione delle offerte in aumento;
- 2) che la gara è stata pubblicata sulla GUUE GU/S S97 n. 234721 del 21 maggio 2019;
- 3) che entro il termine di scadenza della procedura *de qua*, fissato per il giorno 2 luglio 2019 ore 12.00, hanno presentato offerta per il tramite della piattaforma telematica, i seguenti operatori economici (elencati nell'ordine in cui ciascuno di essi ha confermato la partecipazione alla procedura sulla piattaforma stessa):
 - Ecosistem S.r.l.;
 - RTI costituendo Del Prete Waste Recycling S.r.l. (mandataria) Del Prete S.r.l. (mandante);
- 4) che sono presenti alla seduta di gara, presso la sede direzionale di ASIA, muniti di apposita delega, i seguenti signori:

| Delegato | Concorrente |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Mario Russo e Sonia Cataldo | Ecosistem S.r.l |
| Raffaele Del Prete | Del Prete Waste Recycling S.r.l |

Tanto premesso, il Presidente del Seggio di gara ricorda che nella seduta odierna si verificherà che la busta virtuale "A" dei concorrenti contenga la documentazione di cui al paragrafo 15 del Disciplinare di Gara. A questo punto, il Presidente di Seggio avvia le operazioni di gara, procedendo allo sblocco telematico della documentazione amministrativa del concorrente n. 1 Ecosistem S.r.l.. Nell'esaminare la documentazione, il seggio rileva che nella sezione C rubricata *"Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti"*, ricadente nella parte II del DGUE il concorrente dichiara di fare *"ricorso alla disponibilità/impegno della società La Nuova Terra Srl con sede legale in Milano..."* *"al fine di soddisfare il requisito di cui alla sezione 6.2 lettera c"* (del disciplinare di gara), avente ad oggetto la disponibilità di un impianto munito delle autorizzazioni di legge per la categoria di rifiuto 20.03.03 per le attività R13, R5, D15, D14 e D13 in grado di soddisfare il quantitativo di 4.150 t/a, ed *"il requisito di cui alla sezione 6.2 lettera d"* (del

disciplinare di gara), avente ad oggetto l'esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in un periodo di 12 mesi consecutivi, di servizi di trasporto e trattamento relativamente al rifiuto oggetto dell'appalto CER 20.03.03 per un quantitativo annuo pari a 4.150 tonnellate. Al riguardo, tuttavia, nell'esaminare la documentazione de *La Nuova Terra Srl*, il seggio rileva:

- la carenza del DGUE dell'ausiliario che questi avrebbe dovuto compilare e sottoscrivere, come prescritto al paragrafo 15.2 – Parte II del Disciplinare di gara;
- la carenza della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Non può, infatti, minimamente essere ricondotta ad una dichiarazione di impegno, nel senso descritto dall'art. 89 del Codice, la dichiarazione, prodotta in gara, con cui il legale rappresentante de *La Nuova Terra* si impegna *“nei confronti di Ecosistem Srl a ritirare il rifiuto avente CER 19.12.09, proveniente dalla vagliatura effettuata dal rifiuto CER 20.03.03 prodotto dalla società ASLA SpA gara con CIG n. 7911397356 per tutta la durata dell'appalto”*.
- la carenza del contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Proseguendo nella verifica della documentazione di Ecosistem, il seggio rileva che nella sezione A rubricata *“Motivi legati a condanne penali”* ricadente nella parte III del DGUE dedicata ai *“Motivi di esclusione (art. 80 del Codice)”* il sig. Sabato Russo, legale rappresentante della società, ha dichiarato *“la sussistenza di una sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi del 17/10/2001 confermata in Corte di Appello di Napoli il 26/06/2002 per lesioni personali colpose in cooperazione”*. Al riguardo il sig. Sabato Russo ha prodotto, altresì, una dichiarazione integrativa del medesimo tenore nonché un estratto del Casellario Giudiziale che conferma l'esistenza della condanna a suo carico, per il reato di lesioni personali colpose in cooperazione (commesso il 21/9/1995 in Nusco) a cui è stata applicata una pena pecuniaria, pagata il 16 giugno 2004.

Completato l'esame della documentazione amministrativa e tenuto conto delle carenze documentali riscontrate, il Seggio di gara dispone di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice nei termini di seguito descritti il concorrente:

- a) deve produrre il DGUE, compilato dall'ausiliaria e sottoscritto digitalmente dalla stessa, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) deve trasmettere la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice ed il contratto di avvalimento, **entrambi muniti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta fissato per il giorno 2 luglio 2019 ore 12.00.**

L'integrazione del DGUE di cui alla precedente lett. a) viene disposta in base a quanto sancito dall'art. 83, comma 9, del Codice secondo cui *“le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”*. L'integrazione di cui alla precedente lett. b) viene disposta in base alla lex di gara che, in ossequio al Bando tipo dell'ANAC, prevede che possa essere sanata *“mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta”*.

Alla luce di quanto sopra il Seggio di gara invita il concorrente Ecosistem Srl a produrre la documentazione sopra elencata nel termine di 7 giorni dalla richiesta, da caricare sulla piattaforma telematica.

In ragione dei suesposti rilievi, il seggio di gara si riserva di verificare la documentazione amministrativa del concorrente de quo, non validandola sulla piattaforma telematica.

Il seggio procede, quindi, allo sblocco telematico della documentazione amministrativa del concorrente n. 2 costituendo RTI Del Prete Waste Recycling Srl. (mandataria) Del Prete Srl (mandante) e nell'esaminare il DGUE sottoscritto dalla legale rappresentante della società Del Prete Waste Recycling Srl rileva che quest'ultima:

- nella Parte II sezione A *“Informazioni sull'operatore economico”*, ha dichiarato di partecipare alla gara in RTI con la mandante Del Prete Srl. Tale circostanza è confermata nel Modello 1 - Domanda di partecipazione e nel Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva di impegno, in cui il suddetto concorrente dichiara di partecipare al raggruppamento in qualità di mandatario, nella misura dell'80% assumendo il servizio di trattamento, con la società Del Prete Srl che partecipa al raggruppamento in qualità di mandante nella misura del 20% assumendo il servizio di prelievo e trasporto;
- nella Parte II sezione B *“Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”*, ha omesso di indicare i nominativi e le generalità dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per conto dei quali avrebbe dovuto rendere la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del D. Lgs n. 50/2016. Tali soggetti vengono, comunque, identificati nel Modello 2 - *Dichiarazione sostitutiva di certificazione* debitamente compilato dal legale rappresentante nella parte in cui dichiara *“che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016”*;
- nella parte II nella sezione C rubricata *“Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti”*, ha dichiarato di volersi avvalere del requisito di cui al punto 6.2 lettera c) del Disciplinare di gara, avente ad oggetto la disponibilità di un impianto munito delle autorizzazioni di legge per la categoria di rifiuto 20.03.03 per le attività R13, R5, D15, D14 e D13 ed indica quale ausiliario la società *Trattamenti Ecologici Doria Srl* in sigla TED.

A questo punto il seggio decide di proseguire con l'esame della documentazione relativa all'avvalimento e all'ausiliario rilevando:

- che il contratto di avvalimento, pur essendo sottoscritto da entrambi i contraenti, reca solo la firma digitale del legale rappresentante dell'ausiliaria. Non v'è dubbio che tale mancanza rappresenti una mera irregolarità, suscettibile di essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio. Si ritiene, infatti, che, nel caso di specie, non venga in rilievo un'ipotesi di difetto assoluto di sottoscrizione bensì, soltanto, una modalità di sottoscrizione che, tenuto anche conto dell'ulteriore documentazione prodotta dalla società Del Prete Waste Recycling Srl, risulta comunque idonea, in maniera inequivocabile, a consentire la riferibilità all'impresa ausiliata, sul piano soggettivo, dell'accordo di avvalimento stipulato con l'ausiliaria TED S.r.l. (*ex multis* TAR Calabria Catanzaro, sez. I, 22 febbraio 2019, n.388; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 29 giugno 2018, n.1291). E ciò a maggior ragione se si considera che il documento è stato caricato in un complesso sistema telematico, la piattaforma *DIGITALPA*, che offre un ulteriore elemento di certezza riguardo la provenienza della documentazione. In ragione di quanto sopra, il Seggio di gara dispone di attivare il soccorso istruttorio invitando il concorrente a trasmettere nuovamente il contratto sottoscritto digitalmente dall'ausiliata nel termine di 7 giorni dalla richiesta, da caricare sulla piattaforma telematica;
- nella sezione D ricadente nella Parte III del DGUE, il legale rappresentante della società ausiliaria *TED Srl* ha dichiarato di essere stato *"soggetto all'applicazione della misura interdittiva (...) che tuttavia ha cessato di avere efficacia a seguito di ammissione della società alla procedura di controllo giudiziario ex art. 34 bis del D.Lgs. 159/2011 con decisione del Tribunale di Torino che si allega in copia. La società pertanto è regolarmente iscritta alla White List."* Nella documentazione è, in effetti, presente:
 - ✓ una pronuncia del Tribunale di Torino, sezione Misure di prevenzione, del 17 ottobre 2018, con cui la suddetta società viene ammessa al controllo giudiziario delle aziende, ex comma 6 dell'art. 34 bis del D.Lgs. 159/2011, per la durata di anni uno e mesi sei. Tale decreto del Tribunale, si legge, giunge su istanza della società TED Srl unitamente al ricorso avverso la misura interdittiva antimafia disposta, nel giugno del 2018, a suo carico, dalla Prefettura di Novara per un *"fondato pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nella gestione imprenditoriale"*.
 - ✓ il provvedimento della Prefettura di Novara con cui viene disposta l'iscrizione della società TED Srl in *"white list per la durata di anni uno, come per legge, fino al 26/11/2019"*.

Dalla documentazione di gara emerge, altresì, che il costituendo RTI ricorre al subappalto per il servizio di prelievo trasporto e trattamento dei residui da pulizia delle strade nei limiti della misura massima consentita dalla norma vigente *ratione temporis*, del 50%. La restante documentazione dei componenti del RTI risulta completa e conforme alla lex di gara.

La seduta pubblica telematica è sospesa alle ore 13.08. Del che è verbale. LCS.

Il Seggio di Gara

Il verbale firmato in originale è custodito presso gli uffici della Direzione Acquisti di ASIA Napoli